

STATUTO DELLA FONDAZIONE
“TEATRO DELLA CITTÀ DI LIVORNO - CARLO GOLDONI”

Articolo 1 - Costituzione-sede-delegazioni

1. È costituita una Fondazione denominata

“TEATRO DELLA CITTÀ DI LIVORNO - CARLO GOLDONI”

con sede in Livorno.

2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche e di utilità sociale, promuovendo, formando e diffondendo espressioni della cultura e dell'arte, con particolare attenzione a percorsi di ricerca ed innovazione. La Fondazione in particolare promuove, programma e sostiene l'attività e le iniziative teatrali, liriche e musicali della Città di Livorno, favorendo la crescita culturale della comunità cittadina.

2. In tale contesto la Fondazione:

a) promuove e gestisce, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo, nonché formazione per insegnanti e docenti;

b) cura l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, convegni, incontri, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

3. La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, favorisce contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale, tecnico-scientifico e delle arti, anche della Città di Livorno, in relazione a specifici ed occasionali eventi. Tutto quanto sopra potrà essere declinato anche con riferimento ad attività di formazione e di divulgazione.

Articolo 3 - Attività istituzionale

1. La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso del Teatro Comunale Carlo Goldoni di Livorno, di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Livorno, proprietario della struttura.
2. La Fondazione, inoltre, programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso la realizzazione di produzioni proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi.
3. La Fondazione potrà altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari d'intesa con i propri Fondatori e Partecipanti, a cominciare dal Fondatore Promotore, secondo specifici atti amministrativi e/o convenzioni.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, quali tra l'altro quelli indicati al successivo punto g) e h);
 - e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
 - f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, ecc;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori o dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con opportuna delibera, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici in genere;

f) da riserve ed altri fondi disponibili.

2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro Comunale Carlo Goldoni fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, i sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da riserve ed altri fondi disponibili.

2. Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, anche se erogati dai Fondatori, non realizzano incremento del Patrimonio e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 8 - Fondatore Promotore e Fondatori

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Livorno.
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Comitato d'Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Comitato d'Indirizzo stesso.
3. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
4. L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.
5. Nel caso in cui alcuno dei Fondatori deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, ovvero comunque venga soppresso o trasformato per legge, dovrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Articolo 9 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
4. L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Partecipante, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 10 - Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti è ammessa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. L'esclusione dei Fondatori è decisa dal Comitato d'Indirizzo; l'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

e) apertura di procedure di liquidazione;

f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della fondazione.

5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

6. Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Comitato di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Articolo 12 - Comitato d'Indirizzo

Composizione e competenze

1. Il Comitato d'Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette).

2. La composizione sarà la seguente:

- a) il Sindaco del Comune di Livorno in qualità di Presidente,
- b) 3 (tre) membri nominati dal Fondatore Promotore, preferibilmente fra rappresentanti del tessuto economico, imprenditoriale, industriale, produttivo, degli scambi e delle intermediazioni;
- c) fino a 2 (due) membri nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- d) fino a 1 (uno) membro cooptato tra i membri di cui alle lettere a) b) e c) con deliberazione comune adottata a maggioranza.

3. I membri del Comitato d'Indirizzo restano in carica fino a revoca da parte del soggetto che li ha nominati e possono essere confermati.

4. Ad eccezione del Presidente, il membro del Comitato d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, il consigliere decaduto dovrà essere sostituito nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma; il membro così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Comitato d'Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3, il Comitato si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

5. Il Comitato d'Indirizzo è luogo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative e valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa.

6. Il Comitato d'Indirizzo determina l'indirizzo generale della Fondazione e ne verifica l'attuazione, approva la programmazione generale dell'attività della Fondazione proposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali annuali o pluriennali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3, e dei relativi budget previsionali;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- esprimere un parere sul bilancio consuntivo, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto;
- nominare l'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Articolo 13 - Comitato d'Indirizzo

Convocazione e quorum

1. Il Comitato d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
4. Il Comitato si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti il Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con il voto favorevole del Presidente.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal consigliere più anziano di età.
7. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato d'Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

Composizione e competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e fino ad altri 6 (sei) membri nominati dal Comitato d'Indirizzo. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, restano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia, efficienza ed equilibrio di bilancio nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati dal Comitato d'Indirizzo.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - approvare il programma di attività, predisposto dal Direttore Artistico, da presentare annualmente al Comitato di Indirizzo;

- approvare il bilancio consuntivo da illustrare al Comitato Indirizzo, predisposto dal Direttore Amministrativo;
- predisporre budget annuali o per linee di attività, predisposto dal Direttore Amministrativo;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Direttore Amministrativo;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e al piano di posizionamento della Fondazione, predisposto dal Direttore Amministrativo;
- istituire la Direzione Generale della Fondazione, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- individuare, ove opportuno, i Dipartimenti Operativi della Fondazione, individuando i responsabili ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, anche su proposta della Direzione Generale;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina, su proposta della Direzione Generale;
- deliberare l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato o la nomina di consulenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e secondo appositi piani approvati; per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono attivate procedure di selezione ad evidenza pubblica, su proposta del Direttore Amministrativo;
- disporre assunzioni e collaborazioni temporanee, su proposta del Direttore Amministrativo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, su proposta del Direttore Amministrativo.

4. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Presidente, individuare un Consigliere che stabilmente sostituisca il Presidente in caso di assenza od impedimento, con funzioni di vice presidenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, con propria deliberazione, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o motivata urgenza, la comunicazione

può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

3. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri e con la presenza del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, del Consigliere ove individuato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del presente statuto; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente il Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, del Consigliere ove individuato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del presente statuto.

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, del Consigliere ove individuato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del presente statuto.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere ove individuato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del presente statuto. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione, e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.

Articolo 16 – Direzione Generale

1. È ufficio della Fondazione la Direzione Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione istituisce la Direzione Generale quale ufficio della Fondazione, distinguendo tra le funzioni amministrativo/gestionali e quelle artistiche e di programmazione. I membri della Direzione Generale dovranno operare nel rispetto degli artt. 12 e 14 del presente statuto. Il Direttore Amministrativo sovrintende alle funzioni del Direttore Artistico e dirige il personale della Fondazione. Il Consiglio d'Amministrazione, all'atto di istituzione della Direzione, ne determina l'articolazione complessiva e le modalità di funzionamento, attribuendo specificatamente mansioni, compiti, poteri e remunerazioni.

3. Il Direttore Amministrativo relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati, e dell'equilibrio di bilancio. Il Direttore Amministrativo è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore Amministrativo partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

4. Il Direttore Artistico, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, è responsabile - nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati - delle attività culturali, artistiche, e di ricerca ed innovazione della Fondazione e della relativa programmazione, individua e promuove i programmi ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici. In tale ambito individua le iniziative culturali, artistiche e promozionali che ritenga opportune per lo sviluppo dell'attività della Fondazione. Il Direttore Artistico partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

5. I membri della Direzione Generale, nell'ambito delle rispettive competenze come delegate dal Consiglio di Amministrazione, dovranno operare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 17 - Dipartimenti Operativi

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Dipartimenti Operativi in relazione alle singole linee progettuali speciali; in sede di istituzione, il Direttore Amministrativo ne stabilisce compiti, modalità di funzionamento nonché numero dei membri, e durata in carica, procedendo alla nomina.

2. Ogni Dipartimento, nei limiti dei compiti ad esso conferiti al momento della sua istituzione, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati è dotato di capacità esecutiva, e, quindi, provvede a:

- realizzare i programmi e gli obiettivi, così come definiti e delegati dal Comitato d'Indirizzo e/o dal Consiglio di Amministrazione;

- predisporre budget previsionali in relazione alle attività delegate, e relazionare, con opportuni report, all'Organo di Gestione circa l'attuazione dei compiti delegati.

Articolo 18 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Livorno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, ferma restando l'articolazione delle deleghe di funzioni ed operative ai sensi del presente statuto. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 19 – Organo di Revisione Legale dei Conti

1. Il Comitato d'Indirizzo nomina un Organo di Revisione Legale dei Conti, monocratico o collegiale.

2. L'Organo di Revisione Legale dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti

4. L'Organo di Revisione Legale dei Conti dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di Revisione Legale dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 20 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da sottoporre al Comitato d'Indirizzo per un opportuno parere. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 21 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato d'Indirizzo, che nomina altresì il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

F.to: Luca Salvetti; Dottor Gianluca Giovannini - Notaio